

REGOLAMENTO SUSSIDI RISERVATO AI SOCI GIOVANI

ART. 1 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per l'iscrizione all'Università, rivolti ai Soci della Mutua di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Tali Sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

Sussidi universitari		
Denominazione	Contributo di Euro	Requisiti
Primo anno corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico	€ 100,00	Iscrizione alla Mutua da almeno 1 mese, certificato di iscrizione in carta semplice
Primo anno corso di laurea specialistica o quarto anno di corso magistrale a ciclo unico	€ 100,00	Iscrizione alla Mutua da almeno 1 mese, certificato di iscrizione in carta semplice

ART. 2 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO UNIVERSITARIO

I sussidi per l'iscrizione all'Università saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione all'Università. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa Università. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione del Socio stesso alla Mutua da almeno 1 mese.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 3 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA - NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per attività sportive e culturali, rivolti ai Soci della Mutua di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.

Per attività sportiva, agonistica e non, deve intendersi quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Per attività culturali devono intendersi quella forma di attività di sviluppo e formazione personale come corsi di musica, di lingua, di pittura o disegno, di fotografia, di informatica, ecc..

I sussidi si devono intendere come erogazione una tantum per ogni biennio di appartenenza alla *Mutua* (ventiquattro mesi), pari a € 40,00 per Socio.

I due sussidi si devono intendere come alternativi l'un l'altro; il massimale per ogni Socio è pertanto pari a € 40,00 a biennio.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione ad abbonamenti per l'iscrizione e/o l'accesso a palestre.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a Corsi realizzati dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, o dalla *Mutua* direttamente o per mezzo di intermediari.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 4 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO SPORTIVO

I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione ad associazione sportiva per l'anno sociale in corso. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione del Socio alla Mutua da almeno 1 mese;

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 5 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO CULTURALE

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione a corsi di studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale, a pagamento o meno, di durata almeno trimestrale. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione del Socio stesso alla Mutua da almeno 1 mese;

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla Mutua con una delle seguenti due modalità:

- 1) tramite l'apposita procedura web dall'Area Riservata del sito www.mutuasvincenzoets.it (MODALITA' CONSIGLIATA);
- 2) tramite gli appositi Moduli di richiesta cartacei scaricabili dal sito che, unitamente ai documenti richiesti devono essere consegnati in busta chiusa (indirizzata a Mutua S. Vincenzo De' Paoli ETS, Via Madonna Di Pompei, 4 – 81022 Casagiove (CE)) presso una delle Filiali BCC Banca Del Credito Cooperativo San Vincenzo De' Paoli. La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla Mutua e firmata dal beneficiario.

Al fine della determinazione dei termini per la presentazione dei sussidi di cui ai precedenti articoli:

- viene definita come data ultima per il periodo di iscrizione agli istituti scolastici e universitari, ove questa non sia deducibile dalla documentazione consegnata, il 31/12 del primo anno scolastico od accademico;
- viene definito come termine perentorio di consegna per le richieste di sussidio scolastico ed universitario il 90 giorno successivo alla data di presentazione, o, ove questo non sia deducibile dalla documentazione consegnata, comunque il 30/3 del secondo anno scolastico od accademico.

Trascorsi questi termini il sussidio non è più erogabile.

ART. 7 – GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni relative ai sussidi istituiti con il presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 8 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

*** **